


AGENZIA PROVINCIALE
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 1563 di data 4 ottobre 2024, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l'accordo per il riconoscimento di retribuzioni incentivanti al personale del comparto Autonomie locali – area non dirigenziale - coinvolto nelle procedure per la realizzazione di lavori, acquisizione di servizi e forniture e relative gare di appalto ai sensi degli articoli 47bis della l.p. n. 7/1997 e 5bis della l.p. n. 2/2016, e della certificazione positiva della Sezione di controllo della Corte dei conti di Trento, il giorno **20 GENNAIO 2025**, le parti rappresentate:

per la parte pubblica l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) ai sensi della legge provinciale n. 7/97, rappresentata da:

dott. Mauro Zanella, in qualità di Presidente



per la delegazione sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:


per la C.G.I.L. F.P.



per la C.I.S.L. F.P.



per la U.I.L. FPL - Enti locali



per la Fe.N.A.L.T.

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

l'accordo per il riconoscimento di retribuzioni incentivanti al personale del comparto Autonomie locali – area non dirigenziale - coinvolto nelle procedure per la realizzazione di lavori, acquisizione di servizi e forniture e relative gare di appalto ai sensi degli articoli 47bis della l.p. n. 7/1997 e 5bis della l.p. n. 2/2016.

ACCORDO PER IL RICONOSCIMENTO DI RETRIBUZIONI INCENTIVANTI AL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE – COINVOLTO NELLE PROCEDURE PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI, ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE E RELATIVE GARE DI APPALTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 47BIS DELLA L.P. N. 7/1997 E 5BIS DELLA L.P. N. 2/2016.

**Articolo 1
Campo di applicazione, oggetto e finalità**

1. Questo accordo è stipulato per i fini di cui all'articolo 5bis della legge provinciale n. 2 del 2016 e del comma 5bis dell'articolo 47bis della legge provinciale n. 7 del 1997.

2. Questo accordo si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato del comparto di cui all'art. 2, comma 1, punto 3), del D.P.P. n. 44-7/Leg. di data 20 novembre 2003, come modificato dal D.P.P. n. 9-62/Leg. di data 16 giugno 2017, per i dipendenti della Provincia autonoma di Trento e dei suoi enti strumentali, compatibilmente con le rispettive leggi istitutive e norme statutarie, e del comparto di cui all'art. 2, comma 1, punto 3) dell'accordo collettivo provinciale quadro sui compatti di contrattazione collettiva del 25 settembre 2003, come modificato dall'accordo collettivo provinciale quadro di data 6 dicembre 2016, per i dipendenti dei Comuni e dei loro consorzi, delle Aziende pubbliche di servizi alla persona e delle Comunità di cui alla l.p. n. 3/2006.

3. Il presente accordo si applica al personale del Consiglio provinciale ai sensi dell'art. 2 dell'accordo quadro sui compatti di contrattazione collettiva provinciale di data 25 settembre 2003 e ss.mm. e della deliberazione del Consiglio provinciale di data 4 aprile 2017, n. 5.

4. L'attribuzione delle retribuzioni incentivanti previste dal comma 5bis dell'art. 47bis della legge provinciale n. 7/1997 è finalizzata a riconoscere la specifica professionalità e responsabilità del personale addetto nonché ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguitamento della realizzazione delle gare di appalto per lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente accordo.

**Articolo 2
Soggetti interessati**

1. Questo accordo si applica al personale in servizio individuato al successivo comma 2 che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia delle procedure di scelta del contraente poste in essere dagli enti, con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale, rientranti nella sfera di interesse degli enti stessi e al personale che svolge funzioni di Responsabile del procedimento (o RUP) e di Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

2. Nello specifico i soggetti destinatari delle retribuzioni incentivanti regolate da questo accordo sono i seguenti:

- Soggetti individuati dal comma 1 dell'art. 5 bis della l.p. n. 2/2016

a) il/la Responsabile del procedimento (o RUP) per le procedure di gara per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi o forniture, ivi inclusi gli appalti di

- manutenzione ordinaria e straordinaria nonché per le procedure di indizione del soggetto aggregatore;
- b) il/la Presidente del seggio di gara;
 - c) i/le componenti della commissione tecnica: presidente, componenti, segretario/a;
 - d) il/la Direttore/a dell'Esecuzione del contratto;
 - e) i/le responsabili della predisposizione o del controllo delle procedure di gara.
- Soggetti individuati ai sensi del comma 1 ter dell'art. 5 bis della l.p. n. 2/2016
- f) i/le collaboratori/rici all'attività del/la Responsabile del procedimento (o RUP);
 - g) i/le collaboratori/rici del/la Direttore/a dell'Esecuzione del contratto;
 - h) collaboratori/rici nella predisposizione dei documenti di gara.

Articolo 3 **Funzioni e attività oggetto degli incentivi**

1. Le prestazioni attribuibili al personale di cui all'articolo 2 riguardano le seguenti funzioni/attività:
 - a) predisposizione atti prodromici alla gara (capitolati tecnici e amministrativi), controllo (verifica dei documenti predisposti) ed esecuzione delle procedure di gara da parte della stazione appaltante;
 - b) predisposizione degli atti di gara e dei contratti, compresi quelli a cura del soggetto aggregatore;
 - c) predisposizione degli atti per l'accesso e utilizzo del mercato elettronico della Provincia autonoma di Trento e di Consip, ivi incluse procedure in Richieste di Offerta (RdO), e con esclusione in ogni caso degli affidamenti diretti e delle procedure di adesione a convenzioni;
 - d) predisposizione degli atti per l'indizione di gare quale soggetto aggregatore;
 - e) esercizio delle funzioni di Responsabile del Procedimento (o RUP) e di direzione dell'esecuzione per i contratti di servizi e forniture;
 - f) esercizio delle funzioni di assistente al Direttore/a dell'Esecuzione del contratto.

Articolo 4 **Individuazione dei soggetti coinvolti** **e criteri per la scelta**

1. I dipendenti chiamati ad espletare una o più delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o realizzazione di un lavoro sono proposti dai rispettivi dirigenti responsabili dell'ente/struttura committente e della stazione appaltante per quanto concerne le attività prodromiche e la procedura di gara e dal dirigente competente per l'esecuzione del contratto.
2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
 - a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - b) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi tenuto conto dell'esperienza e della competenza del personale coinvolto.
3. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo crono programma.
4. L'indicazione del "responsabile del procedimento" (RdP) corrisponde, in quanto compatibile in funzione della normativa provinciale vigente in materia di contratti pubblici, con la definizione di RUP previsto dalla normativa nazionale.

Articolo 5
Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti
a favore di altre Stazioni Appaltanti

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità necessarie tra il personale in servizio, il dirigente responsabile della stazione appaltante può proporre personale di altri enti cui si applica il CCPL del Comparto Autonomie locali, al quale sono riconosciute le retribuzioni incentivanti previste da questo accordo. All'erogazione delle retribuzioni incentivanti al personale provvede l'ente di appartenenza su indicazione della stazione appaltante e conseguente rimborso dell'onere.

2. Le retribuzioni incentivanti connesse alle prestazioni di cui all'articolo 3 svolte dal personale della Stazione Appaltante a favore di altre Stazioni Appaltanti, possono essere poste a carico della Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione, nei casi e secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.

Articolo 6
Compatibilità e limiti di impiego
Ammontare del compenso e cumulabilità

1. I soggetti coinvolti in procedure di gara di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti. Il raggiungimento, da parte del dipendente, dei limiti annui dei compensi incentivanti per lo svolgimento delle prestazioni regolate da questo accordo non costituisce limite alla prosecuzione nello svolgimento degli incarichi affidati dal dirigente, qualora ciò risulti compatibile con le condizioni organizzative necessarie per l'esercizio in sicurezza delle funzioni.

2. Le retribuzioni incentivanti di cui al presente accordo, non utili ai fini del TFR, sono quantificate su base annuale da parte del dirigente competente in relazione agli specifici incarichi e secondo i criteri di cui all'allegato 1) al presente accordo.

3. Le retribuzioni incentivanti regolate da questo accordo, complessivamente attribuite nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali oggetto del presente accordo non possono superare il limite massimo individuale di lordi euro 15.000,00 con riferimento alla competenza di ciascun anno.

4. Il dipendente può cumulare il compenso di cui al presente accordo con le indennità di natura continuativa ad importo fisso mensile (con la sola esclusione dell'indennità forestale nella misura del 50%), l'indennità per area direttiva, l'indennità per posizione organizzativa, ed i compensi di cui alla quota "obiettivi specifici" del FO.R.E.G. fino a concorrenza di annui lordi euro 15.000,00.

5. Il limite massimo di cumulabilità tra i compensi di cui al presente accordo, il compenso incentivante per l'attività di progettazione e direzione lavori e il compenso incentivante in materia di sicurezza di cui al Capo IV "Diretta amministrazione" dell'Allegato E/3 al CCPL di data 1 ottobre 2018 nella misura del 50% è pari ad annui lordi euro 25.000,00. Detto importo costituisce altresì il limite massimo percepibile annualmente dal dipendente sommando le seguenti voci: indennità di natura continuativa ad importo fisso mensile (con la sola esclusione dell'indennità forestale nella misura del 50%), compensi di cui alla "quota obiettivi specifici" del FO.R.E.G., compenso incentivante per attività di progettazione e direzione lavori, compenso incentivante art. 5 bis l.p. 2/2016, compenso incentivante in materia di sicurezza di cui al Capo IV "Diretta amministrazione" dell'Allegato E/3 al CCPL di data 1 ottobre 2018 nella misura del 50%, indennità per

3

area direttiva, indennità per posizione organizzativa e indennità per il personale provinciale comma 4 art. 47 bis. l.p. n. 7/1997.

6. Rientra nelle responsabilità del dirigente la verifica del rispetto dei limiti di cumulabilità di cui al presente articolo al fine di evitare successive azioni di recupero, nel caso egli disponga delle relative necessarie informazioni.

7. Nel caso in cui la verifica non possa essere effettuata tempestivamente, la stessa può avvenire d'ufficio al termine del periodo di riferimento. In tal caso il recupero è effettuato di norma sulla "quota obiettivi specifici" del FO.R.E.G.

Articolo 7 Approvazione e proprietà degli elaborati

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi di questo accordo, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva della Stazione Appaltante, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio *curriculum* professionale.

Articolo 8 Copertura della spesa per retribuzioni incentivanti

1. Ai fini della corresponsione delle retribuzioni incentivanti l'accantonamento è quantificato nel modo seguente:

fino al 31 dicembre 2023 (in base alle direttive di cui alla deliberazione G.P. n. 966/2019)

- per importi a base d'asta fino ad euro 4.000.000,00: accantonamento pari allo 0,5% (inclusi oneri riflessi 40%);
- per importi superiori ad euro 4.000.000,00 e fino ad euro 10.000.000,00: accantonamento pari allo 0,5% fino ad euro 4.000.000,00 cui si aggiunge lo 0,25 % per la parte eccedente (es: per base di appalto di euro 6.500.000,00: euro 4.000.000,00x0,005+ euro 2.500.000,00x0,0025= euro 26.250,00) (inclusi oneri riflessi 40%).

dall'1 gennaio 2024 (secondo le indicazioni di cui alla deliberazione G.P. n. 2045/2023)

- per valori stimati dell'appalto fino ad euro 4.000.000,00: accantonamento pari allo 0,5% (inclusi oneri riflessi 40%);
- per importi superiori ad euro 4.000.000,00: accantonamento pari allo 0,5% fino ad euro 4.000.000,00 cui si aggiunge lo 0,25 % per la parte eccedente (es: per base di appalto di euro 6.500.000,00: euro 4.000.000,00x0,005+ euro 2.500.000,00x0,0025= euro 26.250,00) (inclusi oneri riflessi 40%).

Articolo 9 Criteri di riconoscimento al personale delle retribuzioni incentivanti

1. Le somme destinate alla remunerazione per l'effettuazione delle procedure di gara per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, come derivanti dagli accantonamenti disposti ai sensi del precedente art. 8, sono ripartite secondo le percentuali indicate nell'allegato 1) a questo accordo tenendo conto dei seguenti criteri:

- competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;


- tipologia di incarichi svolti in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
- complessità delle opere/servizi/forniture.

Articolo 10 Erogazione delle somme

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento e attestazione da parte del Dirigente o altro soggetto preposto alla struttura/ente competente all'effettuazione della gara per lavori, acquisizione di servizi o forniture, dell'effettivo svolgimento delle specifiche funzioni da parte dei dipendenti incaricati. Detti adempimenti sono svolti entro il 31 gennaio di ciascun anno a valere per le attività dell'anno precedente.
2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'articolo 3 del presente accordo affidate siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente. Il dirigente di cui al comma 1, nel caso siano constatati errori con impatto significativo sulla procedura o ritardi, salvo specifica e adeguata giustificazione, dispone la riduzione delle retribuzioni incentivanti in misura correlata alla gravità degli errori e all'entità dei ritardi.
3. Alla liquidazione delle retribuzioni incentivanti si provvede entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento alle prestazioni rese nell'anno precedente.
4. In prima applicazione del presente accordo le operazioni di cui al comma 1 sono svolte entro 120 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo e l'erogazione di cui al comma 3 entro 60 giorni dall'avvenuta quantificazione.

Articolo 11 Norma finale

1. Ai sensi del comma 2 quinques dell'art. 5 bis della legge provinciale n. 2 del 2016, le retribuzioni incentivanti regolate dal presente accordo sono erogate con la medesima decorrenza degli accantonamenti sulle singole opere disposti dalle singole amministrazioni.
2. Le parti si ritrovano dopo un anno dalla sottoscrizione di questo accordo per verificare gli effetti derivanti dall'applicazione del presente accordo.



5

ALLEGATO 1)

RIPARTO TRA I SOGGETTI DESTINATARI DEGLI INCENTIVI REGOLATI DA QUESTO ACCORDO DELLE SOMME ACCANTONATE PER SINGOLA PROCEDURA DI GARA AI SENSI DELL'ART. 8.

Servizi e Forniture continuative (compresi appalti di manutenzione ordinaria e straordinari)


Fase	Soggetti interessati	Percentuale complessiva	Riparto della percentuale complessiva
Progettazione		30%	
	RUP		50%
	Collaboratori del RUP nella definizione dei fabbisogni e nel monitoraggio, nonché Gruppi di progettazione		50%
Affidamento (da bando/lettera d'invito a sottoscrizione contratto)		30%	
	Responsabile di fase e Presidente seggio di gara		20%
	Commissione tecnica		35%
	Responsabili e Collaboratori della predisposizione e del controllo delle procedure di gara		45%
Esecuzione (da avvio contratto)		40%	
	RUP		20% *
	DEC		40% *
	Collaboratori del RUP e del DEC (<i>rectius</i> assistenti al DEC)		40% *

* Valore da ripartire sul periodo massimo di durata del contratto

Forniture con unica consegna e montaggio


Fase	Soggetti interessati	Percentuale complessiva	Riparto della percentuale complessiva
Progettazione		40%	
	RUP		50%
	Collaboratori del RUP nella definizione dei fabbisogni e nel monitoraggio, nonché Gruppi di progettazione		50%
Affidamento (da bando/lettera d'invito a sottoscrizione contratto)		40%	
	Responsabile di fase e Presidente seggio di gara		20%
	Commissione tecnica		35%
	Responsabili e collaboratori della predisposizione e del controllo delle procedure di gara		45%
Esecuzione (da avvio contratto)		20%	
	RUP		20%
	DEC		40%
	Collaboratori del RUP e del DEC (<i>rectius</i> assistenti al DEC)		40%






Lavori

Fase	Soggetti interessati	Percentuale complessiva	Riparto della percentuale complessiva
Affidamento (da bando/lettera d'invito a sottoscrizione contratto)		100%	
	Responsabile di fase e Presidente seggio di gara		20%
	Commissione tecnica		35%
	Responsabili e collaboratori della predisposizione e del controllo delle procedure di gara		45%





Trento, 27 maggio 2024

NOTA A VERBALE

IPOTESI DI ACCORDO PER IL RICONOSCIMENTO DI RETRIBUZIONI INCENTIVANTI AL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE – COINVOLTO NELLE PROCEDURE PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI, ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE E RELATIVE GARE DI APPALTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 47BIS DELLA L.P. N. 7/1997 E 5BIS DELLA L.P. N. 2/2016.

La Fp Cgil, nel sottoscrivere il presente accordo, sottolinea la necessità di una tempestiva ricognizione delle risorse per il riconoscimento delle retribuzioni incentivanti per il personale avente diritto – a partire dal 1 gennaio 2022 – presso tutti gli enti destinatari del presente accordo, con particolare riferimento al settore dei comuni e delle comunità di valle.

A tal fine la Fp Cgil continuerà la propria azione sindacale presso tali enti, affinché il presente accordo venga tempestivamente recepito e vengano adottate tutte le procedure ivi previste per la corretta e piena applicazione delle norme di legge e dei contratti.

p. Fp Cgil

Vicari – Bellini – Diaspro

Funzione Pubblica Cgil del Trentino

38122 TRENTO - VIA MUREDEI, 8 - CF 96052030226 - Tel. 0461 - 040911 - 040942 - FAX 0461 - 040941
e-mail: fp@cgil.tn.it - pec: fp@pec.cgil.tn.it - sito: <http://www.fpcgil.trentino.it> - fp cgil trentino facebook.com